Senato della Repubblica



XVI LEGISLATURA

A.S. 3110

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ

BOZZA FASCICOLO DEI TESTI 2 e 3 PRESENTATI ALLA DATA 21 FEBBRAIO 2012

A.S. 3110

Emendamento 36.53 (testo 3)

Art. 36

Al comma 1 lettera a) il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti

principi:

- a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso di nuove licenze;
- b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
- c) prevedere la possibilità per i titolari ai fini dello svolgimento del turno integrativo di essere sostituiti con un contratto di gestione attribuito con priorità agli organismi economici di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e c) della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo dì garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
- d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività, anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate, previa sottoscrizione di patti d'area o istituzione di aree sovra comunali tra i comuni interessati, e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
- e) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
- f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori;
- g) migliorare la qualità dell'offerta di servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale dei servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva il Governo.

Giaretta, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Garette